

SET INFORMATIVO



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DOTTORDOG PER ANIMALI DOMESTICI

SOGESSUR S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

Contratto di Assicurazione Rami Danni

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Data di ultimo aggiornamento: Aprile 2020

Compagnia:

SOGESSUR SA Rappresentanza Generale per l'Italia

Compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. iscrizione I00094

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura il tuo cane o gatto per i danni involontariamente causati a terzi e per le spese veterinarie da intervento chirurgico in caso di infortunio e/o malattia.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Danni materiali e diretti alla persona di terzi danneggiati** a seguito di incidente causato dall'animale assicurato
- ✓ **Danni materiali e diretti alle cose dei terzi danneggiati** a seguito di incidente causato dall'animale assicurato
- ✓ **Spese ordinarie di ricerca** dell'animale assicurato che sia dichiarato scomparso alle Autorità competenti
- ✓ **Spese veterinarie per intervento chirurgico** a seguito di malattia e/o infortunio dell'animale assicurato che hanno reso necessario un intervento chirurgico, purché la malattia e/o l'infortunio siano insorti o manifestatisi a partire dal 30° giorno successivo alla data di effetto dell'assicurazione
- ✓ **Tutela Legale:** a seguito di incidente, infortunio e/o malattia dell'animale assicurato
- ✓ **Informazioni veterinarie** supporto telefonico all'assicurato per informazioni di carattere generale in merito a cliniche veterinarie, medici veterinari, centri veterinari, farmaci ed altre problematiche veterinarie

La Compagnia risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). I massimali di polizza operano per sinistro ed evento.

L'indennizzo è riconosciuto nei limiti dei massimali stabiliti in polizza e al netto degli scoperti e franchigie applicabili per sinistro ed evento.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Soggetti esclusi dalla copertura assicurativa:
Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine o convivente dell'assicurato.
- ✗ Rischi esclusi dall'assicurazione:
Incidenti, Infortunio e/o malattia dell'animale assicurato occorsi in occasione di pratiche sportive per le quali sia necessaria una polizza assicurativa obbligatoria per legge (es. caccia) ovvero un permesso o una licenza in base alla normativa vigente al momento della sottoscrizione della polizza



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia ha diritto di non pagare l'indennizzo principalmente nei casi seguenti:

- ! Malattia o difetti fisici di carattere congenito o ereditario
- ! Malattia o infortunio insorti o manifestatisi prima del decorso di 30 gg. dalla data di stipulazione della polizza (periodo di carenza)
- ! Malattie recidivanti
- ! Ernie in genere (ad eccezione delle ernie addominali e delle ernie del disco causate da infortunio)
- ! Mastectomia e neoplasie mammarie, filaria e leishmania
- ! Malattie dei denti e parodontopatie
- ! Interventi di castrazione e sterilizzazione
- ! Interventi chirurgici con finalità estetiche e Terapie estetiche
- ! Parto cesareo nelle razze brachicefaleciche e nei chihuahua
- ! Visite domiciliari
- ! Lesione o rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio
- ! Patologie degenerative della spalla
- ! Interventi di cateterismo, cistotomia e uretrotomia limitatamente ai gatti
- ! Partecipazione, a titolo professionale o sotto contratto remunerato, a concorsi, competizioni e mostre
- ! Maltrattamenti dell'animale assicurato
- ! Infortunio dell'animale assicurato causato da trasporto effettuato in violazione della normativa vigente, aggressioni tra animali originati dalla mancata osservanza delle regole di condotta stabilite dalla normativa vigente
- ! Danni a cose di terzi che l'assicurato e/o il contraente detengono a qualsiasi titolo
- ! Danni conseguenti a mancata osservanza delle regole di condotta stabilite dalla normativa vigente o dalla violazione di leggi, norme o regolamenti, anche locali
- ! Attività venatoria o uso professionale dell'animale



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in tutto il Mondo.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare per iscritto, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e/o la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione al momento della conclusione del contratto di assicurazione e/o dell'adesione in caso di polizze collettive.

Puoi pagare il premio tramite assegno, bonifico o carta di credito oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla Legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza o del giorno del pagamento del premio se successivo e si rinnova tacitamente alla data indicata in polizza.

In caso di disdetta dell'assicurazione la copertura cessa alla data indicata in polizza.



Come posso disdire la polizza?

In caso di stipulazione dell'assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, hai diritto di disdire il contratto entro 14 giorni dalla ricezione della polizza.

Per disdire la polizza, devi far pervenire la comunicazione scritta di disdetta alla Compagnia a mezzo Raccomandata A.R. o all'Intermediario a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, almeno 30 gg. prima della scadenza indicata in polizza. In caso di mancata disdetta o se la disdetta è comunicata con modalità diverse od oltre il predetto termine, l'assicurazione si rinnoverà per un altro anno.

Assicurazione Danni



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

SOGESSUR S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia
Compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. Iscrizione I00094

Prodotto: "DOTTORDOG"

Edizione Aprile 2020 (Ultima Edizione Disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SOGESSUR S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Tiziano n. 32, 20145 Milano, Tel. 02.94.32.14.00, sito internet www.societegenerale-insurance.it, e-mail: info@societegenerale-insurance.it, PEC sogessur@pec.it

SOGESSUR S.A. è costituita nella forma giuridica di Société Anonyme. La Compagnia appartiene al gruppo Société Generale. La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Francia, in Tour D2 – 17 bis place des Reflets – 92919 Parigi La Défense Cedex. La Compagnia è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimenti ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. In virtù della notifica dell'ACPR all'IVASS il 15 marzo 2011 (numero di iscrizione all'elenco I dell'albo imprese IVASS I.00094), la Società opera in Italia in regime di stabilimento. La Compagnia è soggetta al controllo dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.

Il patrimonio netto di Sogessur S.A. risultante dall'ultimo bilancio approvato è pari ad €/mio 138 ed è costituito da capitale sociale per €/mio 33,8 ed altre riserve per €/mio 104,2. Il Solvency Capital Requirement (SCR) di Sogessur ammonta a €/mio 132 e il rapporto di copertura del Solvency Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 136%. Il Minimum Capital Requirement (MCR) di Sogessur ammonta a €/mio 59 e il rapporto di copertura del Minimum Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 286%. I dati sopra riportati sono contenuti nella Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile all'indirizzo https://www.assurances.societegenerale.com/uploads/tx_bisgnews/SFCR_SOGESSUR_05.2018_01.pdf

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione base "Polizza Argento" prevede che le garanzie indicate nel DIP Danni siano prestate nei limiti dei seguenti massimali:

- ✓ **Danni materiali e diretti alla persona di terzi danneggiati:** la Compagnia risarcirà i danni provocati dall'animale assicurato a persone terze nei limiti del massimale di 150.000,00€, per sinistro/evento
- ✓ **Danni materiali e diretti alle cose dei terzi danneggiati:** la Compagnia risarcirà i danni provocati dall'animale assicurato alle cose di terzi nei limiti del massimale di 10.000,00€ per sinistro/evento
- ✓ **Spese ordinarie di ricerca dell'animale assicurato:** la Compagnia terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca nei limiti del massimale di 250,00€, per sinistro
- ✓ **Spese veterinarie per intervento chirurgico:** la Compagnia assumerà a proprio carico le spese veterinarie per intervento chirurgico nei limiti del massimale di 50,00€, per sinistro
- ✓ **Tutela Legale:** la Compagnia assumerà a proprio carico l'onere delle spese giudiziali e delle spese stragiudiziali nei limiti del massimale di 1.000,00€, per sinistro

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?


OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO


Non sono previste opzioni/personalizzazioni con riduzione del premio.


OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Polizza Oro	La Polizza Oro prevede che le garanzie indicate nel DIP Danni siano prestate nei limiti dei seguenti massimali: <ul style="list-style-type: none">– Danni materiali e diretti alla persona di terzi danneggiati: la Compagnia risarcirà i danni provocati dall'animale assicurato a persone terze nei limiti del massimale di 150.000,00€, per sinistro/evento– Danni materiali e diretti alle cose dei terzi danneggiati: la Compagnia risarcirà i danni provocati
-------------	--


	<p>dall'animale assicurato alle cose di terzi nei limiti del massimale di 10.000,00€ per sinistro/evento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spese ordinarie di ricerca dell'animale assicurato: la Compagnia terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca nei limiti del massimale di 500,00€, per sinistro - Spese veterinarie per intervento chirurgico: la Compagnia assumerà a proprio carico le spese veterinarie per intervento chirurgico nei limiti del massimale di 1.000,00€, per sinistro - Tutela Legale: la Compagnia assumerà a proprio carico l'onere delle spese giudiziali e delle spese stragiudiziali nei limiti del massimale di 5.000,00€, per sinistro <p>Il Contraente può optare per la "Polizza Oro" in sede di preventivo e, in ogni caso, al momento dell'acquisto della polizza.</p>
Polizza Platino	<p>La Polizza Platino prevede che le garanzie indicate nel DIP Danni siano prestate nei limiti dei seguenti massimali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Danni materiali e diretti alla persona di terzi danneggiati: la Compagnia risarcirà i danni provocati dall'animale assicurato a persone terze nei limiti del massimale di 500.000,00€, per sinistro/evento - Danni materiali e diretti alle cose dei terzi danneggiati: la Compagnia risarcirà i danni provocati dall'animale assicurato alle cose di terzi nei limiti del massimale di 10.000,00€ per sinistro/evento - Spese ordinarie di ricerca dell'animale assicurato: la Compagnia terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca nei limiti del massimale di 1.000,00€, per sinistro - Spese veterinarie per intervento chirurgico: la Compagnia assumerà a proprio carico le spese veterinarie per intervento chirurgico nei limiti del massimale di 1.500,00€, per sinistro - Tutela Legale: la Compagnia assumerà a proprio carico l'onere delle spese giudiziali e delle spese stragiudiziali nei limiti del massimale di 5.000,00€, per sinistro <p>Il Contraente può optare per la "Polizza Platino" in sede di preventivo e, in ogni caso, al momento dell'acquisto della polizza.</p>


 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni


 Ci sono limiti di copertura?	
<p>In caso di sinistro, per le seguenti garanzie sono previste franchigie (espresse in cifra fissa) e scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) che individuano la parte del danno che rimarrà a carico del beneficiario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Danni materiali e diretti alla persona di terzi danneggiati: Scoperto pari al 10% del danno indennizzabile con una franchigia fissa e assoluta di 500,00€ ! Danni materiali e diretti alle cose di terzi danneggiati: Scoperto pari al 10% del danno indennizzabile con una franchigia fissa e assoluta di 500,00€ ! Spese veterinarie per intervento chirurgico: Scoperto pari al 20% del danno indennizzabile con una franchigia fissa e assoluta di 100,00€ per i Pacchetti Oro e Platino e di 1.000,00€ per il Pacchetto Argento. <p>Oltre ai casi indicati nel DIP Danni, la Compagnia ha diritto di non pagare l'indennizzo principalmente nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Atti intenzionali, dolo o colpa grave del beneficiario e/o del contraente e/o delle persone delle quali egli deve rispondere per legge e/o delle persone che custodivano l'animale assicurato; ! Abuso di alcol e uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti dal medico ! Suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni ! Uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia ! Partecipazioni a furti, rapine o altri crimini ! Ogni atto accidentale che renda impossibile l'utilizzo dell'assicurazione ! Particolari eventi sociali (guerre, invasioni) e/o eventi naturali (uragani, terremoti) ! Danni indiretti e i danni non materiali 	


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il beneficiario e/o il contraente devono dare avviso alla Società di Gestione dei Sinistri entro 10 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza, pena la perdita o riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. La comunicazione dell'avvenuto sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri tramite: <ul style="list-style-type: none"> - PEC all'indirizzo: posta.certificata@pec.coris.it, - oppure via fax al n° +39 02 20564.900 - oppure tramite web al seguente link: www.24assistance.com

	<ul style="list-style-type: none"> - oppure telefonicamente al n° + 39 02 20564.444. - Per le garanzie di Responsabilità Civile, Spese veterinarie da intervento chirurgico e Spese di ricerca, il beneficiario e/o il contraente deve trasmettere entro il termine di 10 giorni la documentazione richiesta dalla Società di Gestione dei Sinistri necessaria a provare il diritto alla prestazione assicurativa. - Per la garanzia di Tutela Legale, il beneficiario e/o il contraente deve far pervenire alla Società di Gestione dei Sinistri notizia di ogni atto a loro notificato tramite Ufficiale Giudiziario o via PEC dall'Avvocato del terzo danneggiato entro 5 (cinque) giorni dalla relativa ricezione, a pena di decadenza dal diritto di garanzia - Per la garanzia "Informazioni veterinarie", l'assicurato dovrà preventivamente prendere contatto con la Società di Gestione dei Sinistri. La Società di Gestione dei Sinistri è operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24 e può essere contattata telefonicamente al numero: +39 02 20564.444 o mediante il sito web: www.24hassistance.com
	Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previste prestazioni fornite direttamente al beneficiario da enti/strutture convenzionate con la Compagnia
	Gestione da parte di altre imprese: Non vi sono altre compagnie di assicurazione che si occupano della trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: <ul style="list-style-type: none"> - I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno del verificarsi del fatto su cui si fonda il diritto.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave dal Contraente al momento della stipulazione dell'Assicurazione su circostanze che influiscono sulla corretta valutazione e assunzione del rischio o la mancata comunicazione in corso di contratto di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, possono comportare l'annullamento dell'assicurazione, oltre alla perdita parziale o totale del diritto alle garanzie assicurative.
Obblighi dell'impresa	La Compagnia provvederà a pagare l'indennizzo entro 90 gg. dall'espletamento degli accertamenti necessari alla valutazione e quantificazione dei danni. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell'indennità resterà sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione al momento dell'acquisto della polizza. - E' possibile pagare il premio tramite assegno, bonifico o carta di credito oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla Legge.
Rimborso	In caso di ripensamento entro 14 giorni dall'acquisto on line della polizza è previsto il rimborso della frazione di premio pagato relativa al periodo non goduto, dedotte le imposte di legge.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>L'assicurazione dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza, oppure dalle ore 24.00 della data di pagamento del premio se successiva alla sottoscrizione, e si rinnova tacitamente alla scadenza indicata in polizza.</p> <p>Limitatamente alla garanzia "Spese veterinarie per intervento chirurgico", la garanzia avrà effetto decorsi 30 gg. dalla data di stipulazione della polizza (periodo di carenza)</p> <p>In caso di disdetta dell'assicurazione, la copertura cessa alla data di scadenza indicata in polizza.</p>
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere l'assicurazione.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	- In caso di assicurazione conclusa mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente può recedere entro 14 giorni dalla ricezione della polizza.
Risoluzione	L'assicurazione non prevede casi di risoluzione anticipata del contratto.

 A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto assicurativo Dottordog è rivolto ai possessori di cani e gatti che intendono assicurarsi contro i principali rischi connessi al possesso di un animale domestico e personalizzare la copertura assicurativa optando tra i diversi massimali messi a disposizione dalla Compagnia in base alle proprie esigenze.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

- La quota parte percepita in media dall'Intermediario Assicurativo è pari al 29,65%.
- In caso di polizze collettive, i costi di intermediazione sono inclusi nel premio corrisposto dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere presentati secondo le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none">- via mail a: reclami@societegenerale-insurance.it,- per posta ordinaria a Société Générale Insurance – Ufficio Reclami - Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. La Compagnia provvederà a dare riscontro entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09)
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Questa procedura è obbligatoria per poter procedere giudizialmente in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto assicurativo.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Questa procedura non è obbligatoria per poter procedere giudizialmente.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: Imposta sul Premio: garanzia Responsabilità Civile: 22,25%; garanzia Altri danni ai beni: 2,50%; garanzia Tutela Legale 21,25%; garanzia Assistenza 10,00%.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
DOTTORDOG PER ANIMALI DOMESTICI**

Sogessur S.A. Rappresentanza Generale Per l'Italia

Data di ultimo aggiornamento: Aprile 2020

INDICE

A. GLOSSARIO	4
B. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	6
SEZIONE 1 - Norme generali valide per tutte le Garanzie	6
Art. 1.1 – Animali coperti dall’Assicurazione	6
Art. 1.2 - Modalità di conclusione dell’Assicurazione	6
Art. 1.3 - Premio assicurativo	6
Art. 1.4 – Durata dell’Assicurazione e Tacito Rinnovo	6
Art. 1.5 - Esclusione Tacito Rinnovo	7
Art. 1.6 - Recesso in caso di variazione del Premio – Franchigie - Scoperti - Limiti di Copertura	7
Art. 1.7 – Dichiarazioni del Contraente	7
Art. 1.8 – Aggravamento del Rischio	7
Art. 1.9 – Altre Assicurazioni	8
Art. 1.10 – Vendita – Cessione – Morte dell’Animale Assicurato e Cessazione Assicurazione	8
Art. 1.11 – Richiesta Fraudolenta	8
Art. 1.12 – Obbligo di Salvataggio	8
Art. 1.13 – Diritto di Ripensamento in caso di Assicurazione conclusa a distanza	8
Art. 1.14 – Comunicazioni alla Compagnia o all’Intermediario	8
Art. 1.15 - Legge Applicabile, Foro competente e termini di prescrizione	8
Art. 1.16 – Oneri Fiscali	9
Art. 1.17 – Rinvio alle norme di legge	9
Art. 1.18 – Modalità di reclamo	9
SEZIONE 2.1 – RESPONSABILITA’ CIVILE	10
Art. 2.1.1 – Oggetto della Garanzia	10
Art. 2.1.2 – Soggetti che non sono considerati terzi	10
Art. 2.1.3 - Massimali e Scoperti applicati per Sinistro	10
Art. 2.1.4 – Esclusioni e Limitazioni specifiche garanzia Responsabilità Civile	11
Art. 2.1.5 – Validità territoriale della Garanzia	11
SEZIONE 2.2 – SPESE VETERINARIE PER INTERVENTO CHIRURGICO	11

Art. 2.2.1 – Oggetto della Garanzia	11
Art. 2.2.2 – Decorrenza della Garanzia – Periodo di Carenza	12
Art. 2.2.3 – Massimali e Scoperti applicati per Sinistro	12
Art. 2.2.4 – Interventi Chirurgici e relative Spese escluse dalla Garanzia	12
Art. 2.2.5 – Ulteriori Esclusioni e Limitazioni specifiche Garanzia Spese Veterinarie	13
Art. 2.2.6 – Validità territoriale della garanzia	13
SEZIONE 2.3 – SPESE PER RICERCA	13
Art. 2.3.1 – Oggetto della garanzia	13
Art. 2.3.2 - Massimali applicati per Sinistro	13
Art. 2.3.3 – Validità territoriale della Garanzia	14
SEZIONE 2.4 – TUTELA LEGALE	14
Art. 2.4.1 – Oggetto della garanzia “Tutela Legale”	14
Art. 2.4.2 - Massimali applicati per Sinistro	14
Art. 2.4.3 – Esclusioni e Limitazioni Specifiche della garanzia “Tutela Legale”	14
Art. 2.4.4 – Validità territoriale della Garanzia	14
SEZIONE 2.5 – INFORMAZIONI VETERINARIE	15
Art. 2.5.1 – Oggetto della Garanzia	15
Art. 2.5.2 - Limitazioni specifiche della garanzia “Informazioni veterinarie”	15
Art. 2.5.3 – Validità territoriale della Garanzia	15
SEZIONE 2.6 – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	15
Art. 2.6 – Limitazioni ed esclusioni comuni a tutte le Garanzie prestate dall’Assicurazione	15
SEZIONE 3 – PROCEDURA DI INDENNIZZO	16
Procedura di Indennizzo garanzia Responsabilità Civile	16
Art. 3.1 – Denuncia di Sinistro e Obblighi del Contraente e/o dell’Assicurato	16
Art. 3.2 - Gestione delle vertenze e spese di difesa	16
Procedura di Indennizzo garanzia Spese Veterinarie per Intervento Chirurgico	17
Art. 3.3 – Denuncia di Sinistro e Obblighi del Contraente e/o dell’Assicurato	17
Art. 3.4 - Pagamento dell’Indennizzo	17
Art. 3.5 - Obbligo di restituzione delle somme indebitamente pagate	17
Procedura di Indennizzo garanzia Spese di Ricerca	17

Art. 3.6 Denuncia di Sinistro e Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato	17
Art. 3.7 - Pagamento dell'Indennizzo	18
Procedura di Indennizzo garanzia Tutela Legale	18
Art. 3.8 - Denuncia di Sinistro e Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato	18
Art. 3.9 – Scelta del Legale	19
Art. 3.10 – Gestione del Sinistro	19
Art. 3.11 – Pagamento dell'Indennizzo	19
Procedura per richiedere “Informazioni Veterinarie”	19
Art. 3.12 – Modalità di erogazione della prestazione	19

A. GLOSSARIO

Ai seguenti termini la Compagnia e il Contraente attribuiscono convenzionalmente i seguenti significati:

- **ABITAZIONE:** Il luogo di dimora abituale dell'Assicurato.
- **ANIMALE ASSICURATO:** il Cane o il Gatto indicato in Polizza, di proprietà dell'Assicurato e che vive in modo continuativo con l'Assicurato.
- **ASSICURATO:** il proprietario dell'Animale Assicurato, che sia cittadino Italiano e residente in Italia, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
- **ASSICURAZIONE:** Il presente contratto di assicurazione.
- **CANE:** Il cane di proprietà dell'Assicurato che vive in modo continuativo con quest'ultimo e che è regolarmente iscritto all'anagrafe degli animali di affezione, dotato di microchip e di libretto sanitario, regolarmente vaccinato contro cimurro, parvovirus, epatite e leptospirosi, oltre a tutte le vaccinazioni obbligatorie per leggi, norme o regolamenti, anche locali.
- **COMPAGNIA:** Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia.
- **CONTRAENTE:** Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
- **ETA':** età dell'Animale Assicurato calcolata in anni a far data della data di nascita indicata nel Libretto Sanitario.
- **FRANCHIGIA:** Parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.
- **GATTO:** Il gatto di proprietà dell'Assicurato che vive in modo continuativo con quest'ultimo e che è regolarmente iscritto all'anagrafe degli animali di affezione, dotato di microchip e di libretto sanitario, regolarmente vaccinato contro panleucopenia, malattie respiratorie, herpes e calici virus, oltre a tutte le vaccinazioni obbligatorie per leggi, norme o regolamenti, anche locali.
- **INCIDENTE:** Qualsiasi evento accidentale originato dalla proprietà, possesso o uso dell'Animale Assicurato, anche se affidato a terzi in custodia purché tale custodia non costituisca attività professionale, e che abbia avuto come conseguenza danni fisici e/o materiali, oggettivamente constatabili, a un terzo.
- **INFORTUNIO:** L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, occorso all'Animale Assicurato durante il periodo di validità e copertura dell'Assicurazione che abbia avuto come conseguenza diretta lesioni oggettivamente constatabili all'Animale Assicurato.
- **INDENNIZZO:** somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.
- **INTERMEDIARIO:** L'intermediario dell'Assicurazione.
- **INTERVENTO CHIRURGICO:** Qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, su una parte del corpo dell'Animale Assicurato che necessiti una diresi eseguita, in anestesia locale o generale, a fini terapeutici, da un medico veterinario abilitato all'esercizio della professione.
- **LIBRETTO SANITARIO:** documento nel quale vengono riportate le vaccinazioni dell'Animale Assicurato.
- **MALATTIA:** L'alterazione dello stato di salute dell'Animale Assicurato non dipendente da Infortunio.
- **MASSIMALE:** la somma indicata nell'Assicurazione per ciascuna garanzia che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.
- **MICROCHIP:** dispositivo di identificazione a radiofrequenza a circuiti integrati o transponder RFID incapsulati in un involucro di vetro che viene impiantato a livello sottocutaneo e contenente un numero identificativo unico.
- **POLIZZA:** il documento rilasciato dalla Compagnia che prova l'Assicurazione e il tipo di copertura assicurativa scelta dal Contraente.
- **PREMIO:** La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia come corrispettivo dell'Assicurazione.
- **RESIDENZA:** Il luogo di dimora abituale dell'Assicurato e/o del Contraente.
- **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI:** L'Intermediario e la Società di Gestione dei Sinistri.
- **RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RDP):** Con riferimento alla Compagnia: DPO@societegenerale-insurance.it.; con riferimento all'Intermediario e alla Società di gestione Sinistri: DFF S.r.l., Via Torino n. 7, cap. 11100 – Aosta, mail ordinaria: segreteria@dffsrl.com – posta elettronica certificata PEC: dffsrl@pec.it
- **RISARCIMENTO:** somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.
- **RISCHIO:** La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- **SCOPERTO:** Percentuale della somma da liquidare a cura della Compagnia che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.
- **SINISTRO:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
- **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI:** La Compagnia ha designato Coris Assistance 24ORE S.p.A., Corso Magenta n. 69/A, 20123, Milano (MI).
- **TATUAGGIO:** sistema di identificazione consistente nel tatuare numeri e lettere sull'orecchio o all'interno della coscia destra del cane.

- **TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI:** Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Tiziano n. 32, cap. 20145, Milano.

B. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE 1 - Norme generali valide per tutte le Garanzie

Art. 1.1 – Animali coperti dall'Assicurazione

L'Assicurazione copre l'Animale Assicurato indicato in Polizza o, ove previsto, nel modulo di adesione.

Possono essere assicurati unicamente i Cani e i Gatti in possesso dei seguenti requisiti:

▶ **Cane:**

- ↔ di proprietà dell'Assicurato, che vive in modo continuativo presso l'abitazione di quest'ultimo;
- ↔ registrato con specifico Libretto Sanitario e regolarmente iscritto all'anagrafe degli animali di affezione;
- ↔ dotato di Microchip oppure di Tatuaggio;
- ↔ regolarmente vaccinato contro cimurro, parvovirus, epatite e leptospirosi, oltre a tutte le vaccinazioni obbligatorie per leggi, norme o regolamenti, anche locali.

▶ **Gatto:**

- ↔ di proprietà dell'Assicurato, che vive in modo continuativo presso l'abitazione di quest'ultimo;
- ↔ registrato con specifico Libretto Sanitario e regolarmente iscritto all'anagrafe degli animali di affezione;
- ↔ dotato di Microchip;
- ↔ regolarmente vaccinato contro panleucopenia, malattie respiratorie, herpes e calici virus, oltre a tutte le vaccinazioni obbligatorie per leggi, norme o regolamenti, anche locali.

Non possono essere assicurati i Cani e i Gatti:

- che, alla data della stipula dell'Assicurazione, abbiano più di 8 (otto) anni di Età;
- che siano utilizzati per pratiche sportive per le quali sia necessaria una polizza assicurativa obbligatoria per legge (es. caccia) ovvero un permesso od una licenza in base alla normativa vigente al momento della sottoscrizione;
- che siano utilizzati nell'ambito di attività professionali o che siano d'ausilio allo svolgimento di un'attività professionale o che comporti remunerazione, ad eccezione dei cani guida utilizzati per accompagnare persone non vedenti o persone disabili e dei cani regolarmente riconosciuti per la pratica della dog therapy.

Art. 1.2 - Modalità di conclusione dell'Assicurazione

Per stipulare l'Assicurazione è necessario inviare i documenti richiesti e pagare il Premio previsto.

L'Assicurazione si conclude nel momento in cui la Compagnia rilascia la Polizza che viene emessa solo a seguito dell'intervenuto pagamento del Premio e della ricezione del contratto sottoscritto dal Contraente.

In caso di acquisto on-line dell'Assicurazione, la documentazione precontrattuale e contrattuale viene trasmessa via e-mail al Contraente, al quale verrà richiesto di sottoscrivere il contratto telematicamente attraverso il sistema di firma elettronica avanzata.

Successivamente alla conclusione dell'Assicurazione, il Contraente può chiedere in qualsiasi momento di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo e/o di poter modificare le successive modalità di trasmissione.

Art. 1.3 - Premio assicurativo

Il Premio è determinato in relazione a periodi assicurativi di un anno ed è dovuto per intero.

Il Premio è determinato sulla base della tariffa in vigore al momento della stipula dell'Assicurazione ed è comprensivo delle imposte e delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'Intermediario.

Il Premio deve essere pagato, mediante assegno, bonifico bancario, carta di credito oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla Legge.

Art. 1.4 – Durata dell'Assicurazione e Tacito Rinnovo

L'Assicurazione è valida e operante dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato, o dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del Premio se successivo, sino alle ore 24.00 della data di scadenza dell'Assicurazione indicata in Polizza.

L'Assicurazione ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo qualora non venga data disdetta almeno 30 gg. prima della data di scadenza indicata in Polizza.

La comunicazione di disdetta deve essere data per iscritto alla Compagnia a mezzo Raccomandata A.R. o all'Intermediario a mezzo Raccomandata A.R. o PEC e deve pervenire alla sede legale della Compagnia o dell'Intermediario almeno 30 gg. prima della data di scadenza indicata in Polizza. In caso di disdetta dell'Assicurazione, la copertura cessa alla data di scadenza indicata in Polizza. In caso di mancata disdetta o in caso di comunicazione di disdetta inviata con modalità diverse da quelle sopra indicate od oltre il predetto termine, l'Assicurazione si rinnoverà per un altro anno.

In caso rinnovo tacito dell'Assicurazione, se il Contraente non paga i Premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in Polizza e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia di esigere il pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c.

Art. 1.5 - Esclusione Tacito Rinnovo

Qualora l'Assicurato trasferisca la propria residenza all'Estero, l'Assicurazione cesserà di avere effetto al termine dell'Annualità Assicurativa in corso al momento del trasferimento della Residenza.

Art. 1.6 - Recesso in caso di variazioni del Premio – Franchigie - Scoperti - Limiti di Copertura

In sede di rinnovo dell'Assicurazione, la Compagnia può dover modificare il Premio, le Franchigie/Scoperti o i limiti di copertura. Se la variazione non risulta da una modifica delle aliquote fiscali o da norme di Legge, l'Assicurato può recedere dall'Assicurazione entro 1 (uno) mese dal giorno in cui gli è stato comunicato l'aumento del Premio o la nuova Franchigia/Scoperto o i nuovi limiti di copertura.

La comunicazione di recesso deve essere data per iscritto alla Compagnia a mezzo Raccomandata A.R. o all'Intermediario a mezzo Raccomandata A.R. o PEC e ha effetto 30 giorni dopo la data di invio della Raccomandata A.R. o della PEC a mezzo della quale l'Assicurato ha comunicato la volontà di recedere dall'Assicurazione. Il rateo di Premio che rimane dovuto per il periodo compreso tra la scadenza precedente e la data di efficacia del recesso viene calcolato sulla base della vecchia tariffa.

Art. 1.7 – Dichiarazioni del Contraente

L'Assicurazione è stipulata sulla base delle dichiarazioni del Contraente; quest'ultimo deve rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare e si impegna a verificare i dati e le informazioni riportate sulla Polizza, inclusa la presenza delle garanzie richieste.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c., le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento della stipulazione dell'Assicurazione su circostanze che influiscono sulla corretta valutazione e assunzione del Rischio possono comportare l'annullamento dell'Assicurazione, se il Contraente ha agito con dolo o colpa grave. In tal caso la Compagnia ha diritto ai Premi relativi all'Annualità Assicurativa in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. **Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Compagnia può recedere dall'Assicurazione,** ferma restando la facoltà del Contraente di richiedere la prosecuzione dell'Assicurazione versando la differenza sul maggior Premio dovuto.

Qualora si verifichi un Sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che quest'ultima abbia dichiarato di voler annullare o recedere dall'Assicurazione, **il pagamento del danno non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo. Se, invece, il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, il pagamento del danno è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.**

Art. 1.8 – Aggravamento del Rischio

Per tutta la durata dell'Assicurazione, il Contraente deve comunicare ogni variazione delle circostanze che comportano **aggravamento del Rischio.** La comunicazione deve essere fatta per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC da inviarsi alla Compagnia o all'Intermediario. **Ai sensi dell'art. 1898 c.c. la Compagnia può recedere dall'Assicurazione, dandone comunicazione per iscritto al Contraente entro 1 (uno) mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio.** Il recesso ha effetto immediato se l'aggravamento è tale per cui la Compagnia non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale per cui per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore. Spettano in ogni caso alla Compagnia i Premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e

Pag. 7 di 19

per l'efficacia del recesso, la Compagnia non risponde qualora l'aggravamento sia tale per cui la Compagnia non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento della stipula dell'Assicurazione; altrimenti la somma è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio pagato e quello che sarebbe stato richiesto se il maggiore Rischio fosse stato conosciuto al momento della stipula dell'Assicurazione.

Art. 1.9 – Altre Assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia o alla Società di Gestione dei Sinistri l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Art. 1.10 – Vendita – Cessione – Morte dell'Animale Assicurato e Cessazione Assicurazione

In caso di vendita, cessione o morte dell'Animale Assicurato, il Contraente o l'Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Compagnia o all'Intermediario.

L'Assicurazione cessa di produrre effetti alla data di intervenuta comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato ed il Premio rimane acquisito alla Compagnia ai sensi dell'art. 1896 c.c.

Art. 1.11 – Richiesta Fraudolenta

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato avanzassero una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia in relazione all'ammontare del risarcimento richiesto sia altrimenti, l'Assicurato decadrà dal diritto agli indennizzi assicurativi di cui all'Assicurazione.

Art. 1.12 – Obbligo di Salvataggio

Ai sensi dell'art. 1914 c.c., l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Qualora l'Assicurato non adempia colposamente o dolosamente l'obbligo del salvataggio, la Compagnia avrà diritto di non pagare o di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art. 1915 c.c..

Art. 1.13 – Diritto di Ripensamento in caso di Assicurazione conclusa a distanza

In caso di contratto concluso a distanza, il Contraente, entro 14 giorni dalla data di ricezione della Polizza rilasciata dalla Compagnia, ha il diritto di recedere dal contratto stipulato. Il Contraente, entro il predetto termine, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia mediante raccomandata A.R. o all'Intermediario mediante raccomandata A.R. o PEC

Ai fini della data di effetto delle comunicazioni: a) in caso di raccomandata A.R. farà fede la data del timbro postale apposta sulla busta; b) in caso di comunicazione via PEC, farà fede la data di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica alla casella PEC del destinatario.

La Compagnia provvederà a restituire al Contraente il rateo di Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri posti a carico del Contraente per legge.

Art. 1.14 – Comunicazioni alla Compagnia

Tutte le comunicazioni da inviarsi per iscritto alla Compagnia ai sensi della presente Assicurazione possono essere effettuate ai seguenti indirizzi:

- **Compagnia Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Tiziano n. 32, cap. 20145, Milano (MI) – PEC: sogessur@pec.it**

Art. 1.15 - Legge Applicabile, Foro competente e termini di prescrizione

All'Assicurazione si applica la Legge Italiana. In caso di controversie, il Foro competente è quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente.

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dall'Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 1.16 – Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.17 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente Assicurazione si applicano le norme di Legge.

Art. 1.18 – Modalità di reclamo

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri possono essere presentati secondo le seguenti modalità: via mail a: reclami@societegenerale-insurance.it, per posta ordinaria a Société Générale Insurance Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della Polizza e nominativo del Contraente; numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente o sia tardiva, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06-42.133.745 - 06.42.133.353 o via PEC all'indirizzo: ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito www.ivass.it come presentare un reclamo, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all'impresa di Assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere compiutamente le relative circostanze. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del Sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di Assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, il Reclamante, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, potrà utilizzare altresì sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie quali:

a) la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile in materia di contratti assicurativi. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo;

b) la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014, che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000,00 Euro (salvo che, in relazione quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento dei procedimenti sopra descritti qualora siano previsti quali condizioni di procedibilità per l'esperimento dell'azione civile.

SEZIONE 2 – GARANZIE PRESTATE
SEZIONE 2.1 – RESPONSABILITA' CIVILE
Art. 2.1.1 – Oggetto della Garanzia

La Compagnia, alle condizioni ed entro i limiti dei Massimali indicati nella presente Sezione, tiene indenne l'Assicurato, quale proprietario dell'Animale Assicurato, della somma (comprensiva di capitale, spese e interessi) che questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi dall'Animale Assicurato che abbiano come conseguenza diretta:

- morte o lesione fisiche a persone terze;
- danni materiali a cose di terzi

Art. 2.1.2 – Soggetti che non sono considerati terzi

Agli effetti della presente garanzia di Responsabilità Civile non sono considerati terzi e, conseguentemente, non beneficiano delle prestazioni assicurative in caso di danni alla persona e/o a cose provocati dall'Animale Assicurato:

- a) l'Assicurato, intendendosi per tale il proprietario dell'Animale Assicurato,
- b) il coniuge non legalmente separato dell'Assicurato,
- c) il convivente more uxorio dell'Assicurato,
- d) gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi dell'Assicurato,
- e) qualsiasi altro parente o affine o convivente dell'Assicurato.

Art. 2.1.3 - Massimali e Scoperti applicati per Sinistro

Il Risarcimento è prestato dalla Compagnia entro i seguenti Massimali in base al tipo di Polizza scelta dal Contraente al momento della stipula dell'Assicurazione e previa applicazione sul danno indennizzabile di uno Scoperto del 10% con un limite minimo di 500,00€ che rimane a carico dell'Assicurato:

Polizza Argento	Massimale per Sinistro	Scoperto/Limito minimo per Sinistro
Danni a persone terze	150.000,00€	10% con un limite minimo di 500,00€
Danni materiali a cose di terzi	10.000,00€	10% con un limite minimo di 500,00€

Polizza Oro	Massimale per Sinistro	Scoperto/Limito minimo per Sinistro
Danni a persone terze	150.000,00€	10% con un limite minimo di 500,00€
Danni materiali a cose di terzi	10.000,00€	10% con un limite minimo di 500,00€

Polizza Platino	Massimale per Sinistro	Scoperto/Limito minimo per Sinistro
Danni a persone terze	500.000,00€	10% con un limite minimo di 500,00€
Danni materiali a cose di terzi	10.000,00€	10% con un limite minimo di 500,00€



Come funziona il Risarcimento?

Lo Scoperto è la percentuale dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato. Il limite minimo è la parte dell'ammontare del danno non indennizzabile che rimane sempre a carico dell'Assicurato.

Esempio 1:

Polizza Oro

Massimale Danno a persone terze: 150.000,00€

Danno Accertato: 30.000,00€

Scoperto 10% con un limite minimo di 500,00€: 3000,00€ (=10%*30.000,00)

Importo a carico dell'Assicurato: 3.000,00€

Importo risarcito dalla Compagnia: 27.000,00€ (30.000,00€ - 3.000,00€)

Esempio 2:

Polizza Oro

Massimale Danno a cose di terzi: 10.000,00€

Danno Accertato: 4.000,00€

Scoperto 10% con un limite minimo di 500,00€: 400,00€ (=10%*4.000,00)

Importo a carico dell'Assicurato: 500,00€ (in quanto lo Scoperto è inferiore al limite minimo di 500,00€)

Importo risarcito dalla Compagnia: 3.500,00€ (4.000,00€ - 500,00€)

Art. 2.1.4 – Esclusioni e Limitazioni specifiche garanzia Responsabilità Civile

La garanzia di Responsabilità Civile non copre in alcun caso i Sinistri e i conseguenti danni causati od occorsi in conseguenza o in occasione di:

- a) danni a cose di terzi che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna e/o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- b) danni indiretti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono espressamente escluse le richieste di rimborso, rivalsa e/o surroga a qualsiasi titolo avanzate da enti previdenziali e/o di assicurazione obbligatoria, enti ospedalieri, case di cura e/o enti pubblici);
- c) danni che non siano materiali;
- d) danni conseguenti a mancata osservanza delle regole di condotta stabilite dalla normativa vigente;
- e) danni conseguenti da incendio, esplosione o scoppio;
- f) danni da inquinamento e/o contaminazione in genere;
- g) Sinistri per i quali l'Assicurato abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo benestare della Società di Gestione dei Sinistri, ivi compreso il riconoscimento di responsabilità parziale o totale.

Art. 2.1.5 – Validità territoriale della Garanzia

La garanzia di Responsabilità Civile è valida in tutto il Mondo.



Cosa fare in caso di Sinistro?

Avvisa la Società di Gestione dei Sinistri entro 10 gg. dal Sinistro. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 3

SEZIONE 2.2 – SPESE VETERINARIE PER INTERVENTO CHIRURGICO

Art. 2.2.1 – Oggetto della Garanzia

La Compagnia, alle condizioni ed entro i limiti dei Massimali indicati nella presente Sezione, tiene indenne l'Assicurato - quale proprietario dell'Animale Assicurato - per le seguenti spese veterinarie sostenute a seguito di Infortunio o Malattia dell'Animale Assicurato che abbiano reso necessario un Intervento Chirurgico:

- a) onorari del veterinario e di ogni altro soggetto partecipante all'Intervento Chirurgico;

- b) diritti di sala operatoria e materiale di Intervento Chirurgico, ivi compresi apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'Intervento Chirurgico;
- c) rette di degenza, incluse le spese sostenute nei 30 giorni precedenti e nei 30 giorni successivi al ricovero o day hospital purché dette spese siano direttamente connesse all'Intervento Chirurgico oggetto della garanzia;
- d) assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami, forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital.

Art. 2.2.2 – Decorrenza della Garanzia – Periodo di Carenza

A parziale deroga dell'art. 1.4 dell'Assicurazione, la garanzia "Spese Veterinarie per Intervento Chirurgico" ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di inizio copertura indicata in Polizza.

La garanzia "Spese Veterinarie per Intervento Chirurgico", pertanto, copre unicamente le spese indicate al precedente art. 2.2.1 sostenute dall'Assicurato per Intervento Chirurgico dell'Animale Assicurato che sia derivato da Infortunio o Malattia insorto o manifestatosi a partire da 30 giorni dopo la data di effetto dell'Assicurazione indicata in Polizza.

Art. 2.2.3 – Massimali e Scoperti applicati per Sinistro

L'Indennizzo è prestato dalla Compagnia entro i seguenti Massimali in base al tipo di Polizza scelta dal Contraente al momento della stipula dell'Assicurazione e previa applicazione sul danno indennizzabile dello Scoperto e relativo minimo applicabile, che rimane a carico dell'Assicurato, come indicato nella seguente tabella:

Polizza	Massimale per Sinistro	Scoperto/Limito minimo per Sinistro
Polizza Argento	50,00€	20% con un limite minimo di 1.000,00€
Polizza Oro	1.000,00€	20% con un limite minimo di 100,00€
Polizza Platinum	1.500,00€	20% con un limite minimo di 100,00€

Limitatamente alle spese sostenute nei 30 giorni precedenti e nei 30 giorni successivi al ricovero o day hospital che siano direttamente connesse all'Intervento Chirurgico oggetto della garanzia, di cui al precedente art. 2.2.1, lettera c), la garanzia è prestata nei limiti di 150,00€ per Sinistro.



Come funziona l'Indennizzo?

Lo Scoperto è la percentuale dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato. Il limite minimo è la parte dell'ammontare del danno non indennizzabile che rimane sempre a carico dell'Assicurato.

Esempio 1:

Polizza Oro

Massimale: 1.000,00€

Danno Accertato: 700,00€

Scoperto 20% con un limite minimo di 100,00€: 140,00€ (=20%*700,00)

Importo a carico dell'Assicurato: 140,00€

Importo indennizzato dalla Compagnia: 560,00€ (700,00€ - 140,00€)

Esempio 2:

Polizza Platinum:

Massimale: 1.500,00€

Danno Accertato: 400,00€

Scoperto 20% con un limite minimo di 100,00€: 80,00€ (=20%*400,00)

Importo a carico dell'Assicurato: 100,00€ (in quanto lo Scoperto è inferiore al limite minimo di 100,00€)

Importo risarcito dalla Compagnia: 300,00€ (400,00€ - 100,00€)

Art. 2.2.4 – Interventi Chirurgici e relative Spese escluse dalla Garanzia

Per tutti gli Animali Assicurati sono esclusi i seguenti Interventi Chirurgici e relative spese:

- a) Interventi chirurgici di castrazione e sterilizzazione;
- b) Interventi chirurgici aventi finalità estetiche;
- c) Interventi chirurgici per parto cesareo nelle razze brachicefaliche e nei chihuahua;
- d) Interventi chirurgici per lesione o rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio;
- e) Interventi chirurgici per patologie degenerative della spalla (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, osteocondrite dissecante dell'articolazione scapolo omerale);
- f) Intervento Chirurgico per Malattia o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili, anche parzialmente, a fattori ereditari (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, displasia dell'anca e displasia del gomito);
- g) Interventi chirurgici per ernie in genere, eccetto le ernie addominali e le ernie del disco da Infortunio debitamente documentato;
- h) Interventi chirurgici per mastectomia e neoplasie mammarie, filaria e leishmania;
- i) Interventi chirurgici per Malattie dei denti e parodontopatie.

Limitatamente ai Gatti Assicurati sono altresì esclusi gli interventi chirurgici di cateterismi, cistotomia e uretrotomia.

Sono altresì espressamente escluse le spese per:

- j) terapie di valore dietetico;
- k) visite domiciliari.

Art. 2.2.5 – Ulteriori Esclusioni e Limitazioni specifiche Garanzia Spese Veterinarie

La garanzia Spese per Intervento Chirurgico non copre in alcun caso i Sinistri ed il conseguente danno causati od occorsi in conseguenza o in occasione di:

- a) Infortunio e Malattia insorti o manifestatisi prima del decorso del Periodo di Carenza;
- b) malattie recidivanti;
- c) qualsiasi causa non pertinente o conseguente a Infortunio o Malattia dell'Animale Assicurato.

Art. 2.2.6 – Validità territoriale della garanzia

La garanzia Spese per Intervento Chirurgico è valida in tutto il Mondo.



Cosa fare in caso di Sinistro?

Avvisa la Società di Gestione dei Sinistri entro 10 gg. dal Sinistro. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 3

SEZIONE 2.3 – SPESE PER RICERCA

Art. 2.3.1 – Oggetto della garanzia

Qualora l'Animale Assicurato sia stato dichiarato scomparso alle Autorità competenti, la Compagnia, alle condizioni ed entro i limiti dei Massimali indicati nella presente Sezione, terrà a proprio carico **le spese ordinarie di ricerca dell'Animale Assicurato per tutte le spedizioni organizzate da organismi di salvataggio civili o militari o da organismi specializzati pubblici o privati.**

Art. 2.3.2 - Massimali applicati per Sinistro

L'Indennizzo è prestato dalla Compagnia entro i seguenti Massimali in base al tipo di Polizza scelta dal Contraente al momento della stipula dell'Assicurazione, come indicato nella seguente tabella:

Polizza	Massimale per Sinistro
Polizza Argento	250,00€
Polizza Oro	500,00€
Polizza Platinum	1.000,00€

Art. 2.3.3 – Validità territoriale della Garanzia

La garanzia di Spese per ricerca è valida in tutto il Mondo.

SEZIONE 2.4 – TUTELA LEGALE**Art. 2.4.1 – Oggetto della garanzia “Tutela Legale”**

A seguito di Incidente, Infortunio e/o Malattia dell’Animale Assicurato, la garanzia Tutela Legale, alle condizioni ed entro i limiti dei Massimali indicati nella presente Sezione, tiene indenne l’Assicurato delle seguenti spese legali e peritali sostenute dall’Assicurato al fine di risolvere controversie giudiziali o stragiudiziali in cui l’Assicurato, quale proprietario dell’Animale Assicurato, si trovi coinvolto:

- **Spese per l’intervento di un legale;**
- **Spese peritali;**
- **Spese di giudizio nel processo;**
- **Eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato.**

La garanzia “Tutela Legale” è operante unicamente con riguardo ai Sinistri verificatisi durante il periodo di copertura dell’Assicurazione e a condizione che la garanzia venga attivata durante il periodo di validità dell’Assicurazione.

Art. 2.4.2 - Massimali applicati per Sinistro

L’Indennizzo è prestato dalla Compagnia entro i seguenti Massimali in base al tipo di Polizza scelta dal Contraente al momento della stipula dell’Assicurazione, come indicato nella seguente tabella:

Polizza	Massimale per Sinistro
Polizza Argento	1.000,00€
Polizza Oro	5.000,00€
Polizza Platinum	5.000,00€

Art. 2.4.3 – Esclusioni e Limitazioni Specifiche della garanzia “Tutela Legale”

La garanzia di “Tutela Legale” non copre:

- a) **gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione, multa e ammenda (ivi incluse le oblazioni);**
- b) **ogni onere e spesa diversi dalle spese legali e peritali come meglio definite all’art. 2.4.1;**
- c) **i patti di quota lite tra l’Assicurato e il Legale;**
- d) **la difesa penale;**
- e) **le controversie che abbiano come controparte e/o come litisconsorte e/o come parte la Compagnia, l’Intermediario, la Società di Gestione dei Sinistri, il Contraente dell’Assicurazione o un altro Assicurato dell’Assicurazione.**

La garanzia “Tutela Legale” non si applica all’attività esercitata dall’impresa di assicurazione della responsabilità civile per resistere all’azione dei danneggiati ai sensi dell’art. 1917 c.c..

Art. 2.4.4 – Validità territoriale della Garanzia

La garanzia di Tutela Legale è valida in tutto il Mondo.



Cosa fare in caso di Sinistro?

Avvisa la Società di Gestione dei Sinistri entro 10 gg. dal Sinistro. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 3

SEZIONE 2.5 – INFORMAZIONI VETERINARIE

Art. 2.5.1 – Oggetto della Garanzia

In caso di difficoltà dell'Assicurato a seguito di Incidente, infortunio o Malattia dell'Animale Assicurato, la Compagnia, per il tramite della Società di Gestione dei Sinistri, mette a disposizione dell'Assicurato un servizio telefonico di assistenza per informazioni veterinarie, operativo 24 ore su 24 ore.

Il servizio telefonico di assistenza fornisce informazioni veterinarie in merito a:

- Cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
- Medici Veterinari, specialisti, centri sanitari nazionali ed internazionali;
- Centri veterinari appropriati ed attrezzati per la cura della patologia sofferta;
- Farmaci ed altre problematiche veterinarie.

Art. 2.5.2 - Limitazioni specifiche della garanzia "Informazioni veterinarie"

La garanzia "Informazioni Veterinarie" non copre le prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà.

Nessun rimborso o prestazione alternativa di alcun genere, nemmeno a titolo di compensazione, sarà dovuta qualora l'Assicurato non usufruisca o usufruisca solo parzialmente delle prestazioni di Assistenza previste dalla presente Assicurazione.

La Società di Gestione dei Sinistri e la Compagnia non assumono alcuna responsabilità riguardo il servizio reso in base alle informazioni fornite.

Art. 2.5.3 – Validità territoriale della Garanzia

La garanzia di Informazioni Veterinarie è valida in tutto il Mondo.

SEZIONE 2.6 – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 2.6 – Limitazioni ed esclusioni comuni a tutte le Garanzie prestate dall'Assicurazione

L'Assicurazione non copre in alcun caso gli Incidenti, Infortuni e/o Malattia dell'Animale Assicurato ed i conseguenti danni che siano stati causati od occorsi in conseguenza od in occasione di:

- a) atti intenzionali, dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente e/o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge e/o delle persone che custodivano l'Animale Assicurato;
- b) pratiche sportive per le quali sia necessaria una polizza assicurativa obbligatoria per legge (es. caccia) ovvero un permesso od una licenza in base alla normativa vigente al momento della sottoscrizione;
- c) attività venatoria e uso professionale dell'Animale Assicurato;
- d) partecipazione, a titolo professionale o sotto contratto remunerato, a concorsi, competizioni e mostre;
- e) maltrattamenti dell'Animale Assicurato ai sensi dell'articolo 727 del codice penale;
- f) violazione di leggi, norme o regolamenti, anche locali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'Infortunio causato da trasporto che non è stato effettuato nel rispetto della legislazione vigente, aggressioni tra animali quando l'evento abbia avuto origine dalla mancata osservanza delle regole di condotta stabilite dalla normativa vigente;
- g) suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni; uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra; partecipazione a furti, rapine o altri crimini;
- h) uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti da un medico; abuso di alcol;
- i) ogni atto accidentale che renda impossibile l'utilizzo della presente Assicurazione, inclusi le proibizioni decise dalle autorità locali, nazionali o internazionali;
- j) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali;
- k) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane;

Pag. 15 di 19

- l) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.

SEZIONE 3 – PROCEDURA DI INDENNIZZO

Procedura di Indennizzo garanzia Responsabilità Civile

Art. 3.1 – Denuncia di Sinistro e Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato

In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri **entro 10 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c..**

La comunicazione dell'avvenuto Sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri mediante:

- PEC all'indirizzo: posta.certificata@pec.coris.it,
- oppure via fax al n° +39 02 20564.900
- oppure tramite web al seguente link: www.24hassistance.com
- oppure telefonicamente al n° + 39 02 20564.444.

Contestualmente all'avviso di Sinistro e, comunque, entro 10 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, l'Assicurato deve inviare alla Società di Gestione dei Sinistri una comunicazione contenente le seguenti informazioni e documentazione:

- a) data, ora e luogo del Sinistro; la causa e le modalità di accadimento del Sinistro; nome, cognome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni;
- b) ogni elemento utile ad identificare l'Animale Assicurato (numero di microchip o tatuaggio).

L'Assicurato deve altresì comunicare tempestivamente ogni altra informazione, documento e/o elemento richiesto dalla Società di Gestione dei Sinistri e mettere a disposizione di quest'ultima e/o del perito incaricato ogni elemento utile che possa comprovare il Sinistro ed il conseguente danno.

L'inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Qualora non sussistano controversie in merito all'esistenza e alla valutazione del danno, la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, provvederà al pagamento del Risarcimento entro 90 giorni dalla data di ricezione della documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro completa in ogni sua parte. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento del Risarcimento resterà sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

Art. 3.2 - Gestione delle vertenze e spese di difesa

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. **La Società si impegna a proseguire nella difesa penale dell'Assicurato eventualmente assunta fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa.** Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse; fermo comunque quanto stabilito dall'art. 1917 c.c.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la Legge lo preveda o la Compagnia lo richieda.

La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Procedura di Indennizzo garanzia Spese Veterinarie per Intervento Chirurgico**Art. 3.3 – Denuncia di Sinistro e Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato**

In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri **entro 10 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c.**

La comunicazione dell'avvenuto Sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri mediante:

- PEC all'indirizzo: posta.certificata@pec.coris.it,
- oppure via fax al n° +39 02 20564.900
- oppure tramite web al seguente link: www.24hassistance.com
- oppure telefonicamente al n° + 39 02 20564.444.

Contestualmente all'avviso di Sinistro e, comunque, entro 10 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, l'Assicurato deve inviare alla Società di Gestione dei Sinistri una comunicazione contenente le seguenti informazioni e documentazione:

- a) ogni elemento che possa permettere la verifica del diritto alla liquidazione delle spese (generalità, estremi identificativi del contratto, ecc.);
- b) tutti gli elementi utili per identificare l'Animale (numero microchip o tatuaggio);
- c) tutta la documentazione veterinaria in copia fotostatica necessaria per consentire alla Società di Gestione dei Sinistri le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari.

L'Assicurato deve altresì comunicare tempestivamente ogni altra informazione, documento e/o elemento richiesto dalla Società di Gestione dei Sinistri e mettere a disposizione di quest'ultima e/o del perito incaricato ogni elemento utile che possa comprovare il Sinistro ed il conseguente danno. La Società di Gestione dei Sinistri ha la facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, anche gli originali della predetta documentazione.

L'Assicurato deve consentire che l'Animale Assicurato sia sottoposto, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli veterinari disposti dalla Società di Gestione dei Sinistri.

L'inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 3.4 - Pagamento dell'Indennizzo

Qualora non sussistano controversie in merito all'esistenza e alla valutazione del danno, la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, provvederà al pagamento dell'Indennizzo entro 90 giorni dalla data di ricezione della documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro completa in ogni sua parte. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell'Indennizzo resterà sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

Art. 3.5 - Obbligo di restituzione delle somme indebitamente pagate

Qualora successivamente al pagamento dell'Indennizzo, si dovesse accertare l'inoperatività e/o l'inefficacia dell'Assicurazione, ne sarà data comunicazione all'Assicurato il quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2033 c.c., dovrà restituire alla Compagnia tutte le somme indebitamente versate all'istituto di Cura o rimborsate all'Assicurato stesso.

Procedura di Indennizzo garanzia Spese di Ricerca**Art. 3.6 Denuncia di Sinistro e Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato**

In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri **entro 10 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c.**

La comunicazione dell'avvenuto Sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri mediante:

- PEC all'indirizzo: posta.certificata@pec.coris.it,

Pag. 17 di 19

- oppure via fax al n° +39 02 20564.900
- oppure tramite web al seguente link: www.24hassistance.com
- oppure telefonicamente al n° + 39 02 20564.444.

Contestualmente all'avviso di Sinistro e, comunque, entro 10 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, l'Assicurato deve inviare alla Società di Gestione dei Sinistri una comunicazione contenente le seguenti informazioni e documentazione:

- a) ogni elemento che possa permettere la verifica del diritto alla liquidazione delle spese (generalità, estremi identificativi del contratto, ecc.);
- b) tutti gli elementi utili per identificare l'Animale (numero microchip o tatuaggio);
- c) tutta la documentazione necessaria per consentire alla Società di Gestione dei Sinistri le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari.

L'Assicurato deve altresì comunicare tempestivamente ogni altra informazione, documento e/o elemento richiesto dalla Società di Gestione dei Sinistri e mettere a disposizione di quest'ultima e/o del perito incaricato ogni elemento utile che possa comprovare il Sinistro ed il conseguente danno

L'inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 3.7 - Pagamento dell'Indennizzo

Qualora non sussistano controversie in merito all'esistenza e alla valutazione del danno, la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, provvederà al pagamento dell'Indennizzo entro 90 giorni dalla data di ricezione della documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro completa in ogni sua parte. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell'Indennizzo resterà sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

Procedura di Indennizzo garanzia Tutela Legale

Art. 3.8 - Denuncia di Sinistro e Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato

In caso di controversia o Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri **entro 10 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c..**

La comunicazione dell'avvenuto Sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri mediante:

- PEC all'indirizzo: posta.certificata@pec.coris.it,
- oppure via fax al n° +39 02 20564.900
- oppure tramite web al seguente link: www.24hassistance.com
- oppure telefonicamente al n° + 39 02 20564.444.

La denuncia di Sinistro deve contenere:

- a) l'indicazione del numero della polizza;
- b) ogni elemento utile ad identificare l'Animale Assicurato (numero di microchip o tatuaggio);
- c) l'indicazione della data, ora e luogo del Sinistro; la causa e le modalità di accadimento del Sinistro; nome, cognome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni.

Il Contraente e/o l'Assicurato, inoltre, devono far pervenire alla Società di Gestione dei Sinistri notizia di ogni atto a loro notificato tramite Ufficiale Giudiziario o via PEC dall'Avvocato del terzo danneggiato entro 5 (cinque) giorni dalla relativa ricezione, a pena di decadenza dal diritto di garanzia. Il Contraente e/o l'Assicurato devono altresì fornire alla Compagnia tutti gli atti e i documenti occorrenti alla corretta gestione del Sinistro.

L'inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 3.9 – Scelta del Legale

L'Assicurato ha facoltà di scegliere liberamente il legale a cui affidare la tutela giudiziale dei propri interessi purché il legale nominato sia:

- a) abilitato secondo la normativa applicabile;
- b) iscritto presso il Foro del circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a decidere la controversia.

Qualora l'Assicurato intenda tutelare i propri diritti in sede giudiziale in ordine al Sinistro occorso e non provveda alla nomina del legale, la Compagnia può provvedere ad incaricare direttamente un legale di propria fiducia. Le stesse disposizioni si applicano alla scelta del perito.

L'Assicurato ha sempre il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitti di interessi con la Compagnia.

Art. 3.10 – Gestione del Sinistro

L'Assicurato, una volta comunicata alla Compagnia la denuncia del Sinistro, non potrà intraprendere alcuna azione, effettuare transazioni, conciliare o addivenire ad una definizione della controversia senza il preventivo benestare della Compagnia.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Compagnia sulla gestione del Sinistro, le Parti possono adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro, il quale provvederà secondo equità. L'arbitro verrà designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Art. 3.11 – Pagamento dell'Indennizzo

La Compagnia verserà all'Assicurato gli importi previsti nella presente Assicurazione per i servizi di assistenza legale, solo a controversia definita e senza corresponsione di alcun anticipo o acconto entro i successivi 90 gg.

Procedura per richiedere "Informazioni Veterinarie"

Art. 3.12 – Modalità di erogazione della prestazione

Qualora l'Assicurato, in caso di difficoltà a seguito di Incidente, Infortunio o Malattia dell'Animale Assicurato, abbia necessità di avere le informazioni veterinarie previste dall'Assicurazione, deve darne immediato avviso alla Società di Gestione dei Sinistri contattando quest'ultima al numero + 39 02 20564.444, in funzione 24 ore su 24, oppure inviando una richiesta scritta mediante:

- web al seguente link: www.24hassistance.com
- oppure PEC all'indirizzo: posta.certificata@pec.coris.it,
- oppure via fax al n° +39 02 20564.900

Nella richiesta il Contraente e/o l'Assicurato dovrà indicare:

- a) il tipo di informazione di cui necessita;
- b) ogni elemento che possa permettere la verifica del diritto alla prestazione (generalità, estremi identificativi del contratto, ecc.);
- c) tutti gli elementi utili per identificare l'Animale (numero microchip o tatuaggio).

L'inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale della prestazione ai sensi degli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c. del Codice Civile.

Verificata l'operatività della garanzia, la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, provvederà all'erogazione delle prestazioni richieste dall'Assicurato e oggetto della garanzia di "Assistenza" previste dall'Assicurazione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (di seguito denominata "normativa privacy"), ed in relazione ai dati personali, ivi compresi i dati di natura particolare (c.d. dati "sensibili"), acquisiti direttamente dall'interessato o tramite terzi, anche successivamente nel corso del rapporto instaurato con lo stesso e che formeranno oggetto di trattamento, informiamo di quanto segue:

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI: IL TRATTAMENTO:

- a) è diretto all'espletamento da parte della *COMPAGNIA* delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, nonché alla fornitura di servizi, prestazioni, prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore dell'interessato, nonché ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria, antiterrorismo, nonché gestione, valutazione del rischio e controllo interno, e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite con conservazione degli stessi per il tempo strettamente necessario a conseguire tali finalità, nel rispetto dei termini prescrizionali di legge;
- b) è diretto all'espletamento da parte della *COMPAGNIA* - per il tramite della *SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI* - delle finalità di gestione e liquidazione dei *SINISTRI* attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa a cui la *COMPAGNIA* è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- c) è diretto all'espletamento da parte dell'*INTERMEDIARIO* delle finalità di emissione dei contratti basandosi su schemi predefiniti della *COMPAGNIA*.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI: IL TRATTAMENTO:

- a) è composto da: elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di strumenti informatici e/o elettronici sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza; è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, dell'*INTERMEDIARIO* e della *SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI*, ciascuno nell'ambito della propria struttura, solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione in qualità di autorizzati del trattamento;

3. CONFERIMENTO DEI DATI: Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) richiesto per adempiere a disposizioni di legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiterrorismo, Casellario centrale infortuni);
- b) richiesto per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI: L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

comporta l'impossibilità di concludere od eseguire correttamente i relativi contratti o di gestire regolarmente le richieste di servizi derivanti, le prestazioni e i prodotti assicurativi richiesti.

5. COMUNICAZIONI DEI DATI:

alcuni dati personali dell'interessato possono o devono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, ad altri soggetti, quali società del gruppo e società di fiducia della Compagnia e che svolgono per conto della stessa attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti (ad esempio, banche), legali, periti, fornitori di assistenza (ad esempio, medici e personale tecnico), società di servizi cui siano affidati la gestione dei servizi di assistenza, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (ANIA), IVASS, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero della Salute, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati, nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed altri enti pubblici. Tali soggetti tratteranno i dati dell'interessato in qualità di autonomi titolari o responsabili del trattamento.

6. DIFFUSIONE DEI DATI: i dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO: i dati personali dell'interessato possono, sempre per le finalità di cui al punto 1, essere comunicati a soggetti situati in paesi dell'Unione Europea e in Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare se le previsioni del Capo V Reg. UE 679/2016 (artt. 44 e seguenti) sono tenute in considerazione e se il livello di protezione dei dati in questi paesi terzi soddisfa i requisiti del Reg. UE 679/2016.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO: gli artt. dal 15 al 21 del Reg. UE 679/2016 conferiscono all'interessato l'esercizio di una serie di diritti, tra cui quelli di:

- a) ottenere dal titolare del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, nonché conoscere l'elenco di tutti i soggetti, dietro richiesta, cui i dati personali vengono comunicati secondo quanto previsto all'art. 5, nonché nel caso di trasferimento dei dati ad un paese terzo, per ottenerne una copia di tali dati e l'indicazione del luogo ove sono disponibili;
- b) di avere, in ogni momento, accesso ai propri dati e conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- c) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione, la limitazione, la portabilità, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- d) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso;
- e) di revocare il consenso precedentemente fornito al trattamento dei dati, senza incidere sulla piena validità e liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca.

Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Reg. UE 2016/679, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento e/o al Responsabile della protezione dei dati, i cui riferimenti sono indicati al successivo punto 9.

E' inoltre possibile proporre reclamo all'autorità di controllo con riferimento allo Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, lavora o del luogo, ove si è verificata la presunta violazione.

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI: il Titolare del trattamento è la *COMPAGNIA*, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso l'indirizzo della stessa. Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 8) è possibile scrivere una comunicazione al Titolare del trattamento dati e/o al Responsabile della Protezione Dati (RPD): DPO@societegenerale-insurance.it.

10. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI: i Responsabili del trattamento sono:

- a) *l'INTERMEDIARIO*, quando agisce tramite poteri delegati dalla Compagnia. Responsabile e incaricato è il legale rappresentante dell'*INTERMEDIARIO* domiciliato per la carica presso l'indirizzo dello stesso. Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 8) è possibile scrivere una comunicazione al Responsabile della Protezione Dati (RPD): segreteria@dffsrl.com - pec: dffsrl@pec.it.
- b) *la SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI*, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso l'indirizzo della stessa. Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 8) è possibile scrivere una comunicazione al Responsabile della Protezione Dati (RPD): segreteria@dffsrl.com - pec: dffsrl@pec.it.

Aprile 2020